

Sentenza sulla destinazione d'azienda della fallita a nuova attività. Doppia punibilità ko

# Distrattione beni, effetti limitati

## Configurabile la bancarotta, non anche l'autoriciclaggio

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**D**istrarre i beni della fallita e destinarli a nuova attività non basta a configurare l'autoriciclaggio; è quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n. 44198 del 30 ottobre scorso.

**Il caso.** Nel caso di specie l'amministratore di una Srl era accusato dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

Secondo l'accusa l'indagato avrebbe distratto l'azienda appartenente a una società poi fallita, per reimpiegarla, mediante la conclusione di contratto di affitto azienda datato 31/10/2013 e mai sciolto, nelle attività economiche di una nuova società appositamente costituita.

Il pubblico ministero aveva richiesto pertanto il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità dell'indagato (nonché nei confronti della società destinataria dei beni distratti ai sensi dell'art. 25-octies dlgs n. 231/2001, che prevede la speculare responsabilità della persona giuridica per i reati commessi a suo vantaggio), ma il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta, così come anche il Tribunale dinanzi al quale veniva poi

proposto appello, ritenendo in sostanza che la condotta di autoriciclaggio fosse priva di quella concreta idoneità dissimulativa della provenienza delittuosa del bene riciclato, richiesta dalla norma.

Avverso l'ordinanza, il procuratore della repubblica proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l'art. 648-ter.1 c.p., nell'utilizzare il predicativo «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», non abbia voluto fare riferimento a un connotato esclusivo della condotta di autoriciclaggio in sé per sé, bensì riferirsi al risultato complessivo dell'azione, derivante cioè dal combinato sia della condotta di autoriciclaggio sia del delitto presupposto.

Basterebbe pertanto che già il delitto presupposto sia caratterizzato dall'idoneità a

La sentenza per punti	
Cass. pen. n. 42052/2019	
<b>Il caso in esame</b>	L'amministratore di una Srl era accusato di aver distratto l'azienda che apparteneva alla società fallita e stipulato un contratto d'affitto simulato in favore di una nuova società formalmente amministrata e partecipata dai familiari, destinando così i beni all'attività di quest'ultima
<b>La prima questione al vaglio della Cassazione</b>	<i>Oltre alla bancarotta, la condotta integra l'autoriciclaggio?</i> No, perché solo laddove alla condotta delittuosa si aggiungano ulteriori atti effettivamente idonei a dissimulare la provenienza illecita, oltre al reato presupposto si aggiunge l'autoriciclaggio; altrimenti, si viene condannati solo per bancarotta, salvando così l'imputato dalla punizione per il secondo reato
<b>La seconda questione al vaglio della Cassazione</b>	<i>L'autoriciclaggio può avere natura di reato eventuale di durata?</i> No, è reato istantaneo; tesi diversa comporterebbe peraltro l'irrealizzabile pretesa per cui, dal momento di entrata in vigore del nuovo reato, ogni attività di impresa precedentemente finanziata mediante proventi di natura illecita avrebbe dovuto essere interrotta

occultare la provenienza delittuosa del bene, non essendo necessario che la successiva condotta di autoriciclaggio sia dotata di ulteriori particolari accorgimenti dissimulativi, e questo a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'ulteriore elemento

fingerne una situazione di legittimità del complesso negoziale, e quindi a far apparire l'azienda come di provenienza non delittuosa.

**Occultare l'identificazione della provenienza illecita.** La Cassazione ha condiviso totalmente la

conclusione garantista dei giudici di merito ed escluso che la stipula di un simulato contratto d'affitto dell'azienda, con cui si è concretizzato proprio l'atto distrattivo del patrimonio sociale divenuto punibile come bancarotta a seguito della dichiaratoria di fallimento, possa al tempo integrare la

fattispecie di autoriciclaggio, che richiede invece il compimento di ulteriori atti diretti alla dissimulazione dell'oggetto materiale del reato. È proprio per evitare un'inammissibile doppia punibilità della medesima condotta, infatti, che il legislatore, nell'individuare gli elementi costitutivi dell'autoriciclaggio, ha previsto che a seguito della consumazione del delitto presupposto vengono poste in essere ulteriori

condotte aventi natura decettiva, peraltro solo costituite da impiego in attività economiche o finanziarie (mentre il godimento personale resta insuscettibile di sanzione). Infatti, come già sottolineato in altre occasioni dalla Cassazione (Cass. 33074/2016; Cass. 3040/2018), il dettato normativo disciplina una fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessità che il giudice penale valuti la effettiva volontà dell'agente a occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto e l'idoneità specifica della condotta di impiego, sostituzione o trasferimento degli stessi a «ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

all'art. 648-ter.1 c.p. (Cass. 8851/2019).

Calando queste considerazioni nella vicenda sottoposta al proprio vaglio, la Suprema Corte ha rilevato come la concessione in affitto dell'azienda fosse proprio l'atto distrattivo individuato nel capo d'imputazione come integrativo della bancarotta, e non poteva pertanto contemporaneamente costituire anche la condotta autoriciclatoria, senza che l'autore del delitto presupposto dopo la consumazione dello stesso avesse compiuto condotte di dissimulazione sul bene oggetto del precedente illecito.

**Quando si consuma l'autoriciclaggio.** La Cassazione affronta poi, con un approccio ulteriormente garantista, il tema dell'individuazione dell'esatto momento consumativo delle condotte di occultamento, ritenendole di fatto esaurite prima del gennaio 2015 (data di entrata in vigore reato) e pertanto non suscettibili di punizione.

In particolare la Corte osserva che l'autoriciclaggio è reato essenzialmente istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'autore del reato presupposto pone in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione del denaro o dei beni costituenti oggetto materiale del delitto presupposto.

Conclusione a cui peraltro la giurisprudenza di legittimità è già giunta in relazione all'analoga fattispecie di riciclaggio, affermando che il suddetto delitto si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulativo conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis c.p. (di sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio «ripulito» sia restituito a chi l'aveva movimentato (Cass. 1857/2016).

È stata pertanto negata l'ammissibilità della tesi del pubblico ministero secondo cui il reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p. possa avere natura di reato eventualmente di durata, impostazione che porterebbe all'irrealizzabile pretesa per cui, dal momento di entrata in vigore del nuovo reato, ogni attività di impresa precedentemente finanziata mediante proventi di natura illecita si sarebbe dovuta interrompere, pena la contestabilità dell'autoriciclaggio «all'infinito» e in qualsiasi momento.

Da qui il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.

—© Riproduzione riservata—



ingannatorio insito nel delitto presupposto, la bancarotta, dispieghi i propri effetti nel corso della condotta di autoriciclaggio.

In particolare, nel caso in esame, la distrazione sarebbe avvenuta simulando un contratto di affitto di azienda in favore di nuova società formalmente amministrata e partecipata dai familiari degli esponenti della fallita, congegno che secondo il Pm era già di per sé idoneo a

fattispecie di autoriciclaggio, che richiede invece il compimento di ulteriori atti diretti alla dissimulazione dell'oggetto materiale del reato.

È proprio per evitare un'inammissibile doppia punibilità della medesima condotta, infatti, che il legislatore, nell'individuare gli elementi costitutivi dell'autoriciclaggio, ha previsto che a seguito della consumazione del delitto presupposto vengono poste in essere ulteriori